

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25420 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 16/09/2026

*Oggetto: accertamento
induttivo puro - rico-
struzione costi*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19948/2025 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-
presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via
Dei Portoghesi, n. 12;

– *ricorrente* –

Contro

NICOLA VENUTO, NICO VENUTO, entrambi in proprio e in qualità di ex soci della società TENCOSPACE S.N.C. DI VENUTO NICOLA E NICO cancellata dal registro delle imprese, tutti appresentati e difesi dall'avv. Gabriele Ferlito (PEC ferlito@legalmail.it) e dall'avv. Ferdinando Marullo di Condojanni (PEC fe.marullo@pec.it) i quali dichiarano ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC ferlito@legalmail.it);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4770/2/2025, depositata in data 1° luglio 2025 e notificata l'8 luglio 2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, a seguito della cassazione con rinvio disposta dall'ordinanza della Corte di cassazione n.23378/2024, accoglieva l'appello proposto da Nicola e Nico Venuto, in proprio e quali ex soci della estinta Tecnospace S.n.c., avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2006, il primo per II.DD. e IVA in capo alla società e i restanti due ai fini IRPEF per ricostruzione del reddito da partecipazione ex art. 5 TUIR in capo ai soci.

2. Si legge nella sentenza della Cassazione e nella sentenza impugnata che la società Tecnospace S.n.c. impugnava l'avviso di accertamento per IRAP e IVA notificatole con riguardo al periodo d'imposta 2006 a

seguito della mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio, derivante dalla mancata presentazione della prescritta dichiarazione, cui seguiva l'applicazione di un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e la ricostruzione del reddito non dichiarato oltre alla negazione della detrazione IVA.

3. La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi, sostenendo che la mancata risposta al questionario fosse dovuta a forza maggiore, nello specifico un'alluvione, che aveva impedito l'esibizione delle scritture contabili. Il giudice di prime cure, riunite al ricorso della società le impugnazioni presentate dai due soci, li respingeva ritenendo non provata la forza maggiore e legittimo l'accertamento induttivo, confermando la preclusione all'utilizzo della documentazione prodotta in giudizio, oltre al diniego della detrazione dell'imposta armonizzata.

La decisione veniva inizialmente confermata dal giudice d'appello il quale, tra l'altro, dismetteva le giustificazioni sulla omessa esibizione delle scritture contabili a causa di un'alluvione, in assenza di prove documentali attestanti che l'alluvione avesse prodotto danni nella sede della società.

4. La Corte di cassazione accoglieva in parte il ricorso dei contribuenti, ritenendo che nella determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo puro, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, onerasse l'ufficio finanziario che aveva determinato induttivamente i ricavi, anche a tener conto dei corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria, e dava mandato al giudice della fase rescissoria di provvedere in tal senso. La Corte accoglieva,

inoltre, il ricorso sotto l'angolo del rispetto del principio di neutralità dell'imposta armonizzata.

5. La società e i soci riassumevano il giudizio e chiedevano l'annullamento degli avvisi col riconoscimento dei costi dichiarati e della detrazione IVA. La CGT2 accoglieva integralmente l'appello: in particolare, quanto ai costi, riteneva che, nonostante l'omessa esibizione della documentazione nel corso del procedimento amministrativo, si dovesse tenere conto della produzione effettuata dai contribuenti in giudizio e riconosceva i costi così come erano stati dichiarati, sia perché la documentazione prodotta appariva completa, sia perché l'Ufficio finanziario non l'aveva contestata nel merito, essendosi limitata a ribadire l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione.

6. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, cui replicano i contribuenti con controricorso, che illustrano con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, con riguardo al reddito di impresa da imputare ai fini IRPEF ai singoli soci, la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, avendo riconosciuto integralmente i costi dichiarati dalla società, invece di applicare la deduzione in misura percentuale forfettaria, come imposto dall'ordinanza rescindente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il pertinente capo della sentenza impugnata è il seguente: «L'Ufficio finanziario ha effettuato la ripresa a tassazione senza considerare i costi dichiarati, in quanto la società contribuente non aveva prodotto

la documentazione richiesta nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Alla luce dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, nonostante l'omessa esibizione della documentazione nel corso del procedimento amministrativo, il Collegio deve tenere conto della produzione effettuata in giudizio e, quindi, non può che rideterminare i costi così come sono stati dichiarati, sia perché la documentazione prodotta appare completa, sia perché l'Ufficio finanziario non l'ha contestata nel merito, essendosi limitata a ribadire l'eccezione di utilizzabilità della detta documentazione».

2.2. Il Collegio osserva innanzitutto che non è aderente ai fatti l'affermazione della totale pretermissione dei costi in sede di accertamento, dal momento che si legge a pag.4 del controricorso che, già in fase amministrativa c'è stato il riconoscimento ai fini delle II.DD. di una parte dei componenti negativi, pari alle esistenze iniziali e alle spese di lavoro dipendente. Inoltre, va rammentato che il giudizio di rinvio è chiuso (v. quanto alle istanze istruttorie, tra le altre, Cass. n.28976 del 2023) e dev'essere identificato il *dictum* della Corte di cassazione al fine di valutare se il giudice del rinvio ad esso si sia attenuto.

Orbene, nel ricorso deciso dalla Corte con l'ordinanza n.23378 del 2024, i contribuenti avevano formulato tre motivi con riferimento alla ripresa relativa ai costi. La Cassazione, dopo aver ritenuto infondato il primo motivo, con cui si dolevano del fatto che *«la CTR ha ritenuto non dimostrata l'«esimente» della causa di forza maggiore (eventi alluvionali) a giustificazione della mancata risposta al questionario»* e dichiarato inammissibile il secondo, con il quale si dolevano che *«la CTR ha erroneamente ritenuto legittimo l'accertamento induttivo nonostante la circostanza che, al momento dell'emissione dell'avviso di accerta-*

mento societario, non fosse maturato alcun ritardo "grave" nella risposta al questionario (anche considerati i richiamati eventi alluvionali)», ha accolto il terzo motivo. Con la terza censura i contribuenti impugnano la sentenza per aver «la CTR ritenuto legittimo l'accertamento induttivo dell'Agenzia ai fini reddituali, nonostante il mancato riconoscimento di costi deducibili in capo alla società». La Corte, accogliendo, ha stabilito che «in sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovrà quindi rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 23/02/2023, n. 5586); sul punto, pertanto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo grado che dovrà rideterminare i maggiori redditi dovuti tenendo in conto i costi di cui si è detto, anche in difetto di specifica e analitica prova sul punto da parte del contribuente».

2.3. Il significato di questa statuizione non può essere correttamente inteso se non alla luce del rigetto dei precedenti due motivi operato da Cass. n.23378/2024, per effetto del quale è maturato il giudicato interno sulla inutilizzabilità della documentazione fiscale richiesta in sede di procedimento amministrativo e non esibita dalla società per asserita causa di forza maggiore e, ai fini dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, tardivamente prodotta in giudizio senza idonea giustificazione. Per tale ragione la Corte ha chiesto al giudice del rinvio di determinare i costi dell'accertamento induttivo puro in misura forfettaria, in assenza di documentazione utilizzabile e, nel giudizio chiuso di rinvio, la CGT2 non si è attenuta a tale principio.

3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo con il quale la ricorrente, sempre con riferimento al reddito di

impresa da imputare ai fini IRPEF ai singoli soci, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto il giudice non avrebbe indicato né la tipologia né l'importo dei costi ammessi in deduzione e non avrebbe spiegato le ragioni per cui il loro riconoscimento aveva eliminato il reddito accertato, rendendo incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito.

4. Con il terzo motivo, ai fini IVA, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., art. 118 disp. attuazione cod. proc. civ. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 e la nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo all'apodittico riconoscimento, effettuato dal giudice della detraibilità dell'IVA.

5. Il motivo è fondato. La sentenza nella parte dedicata allo "svolgimento del processo", dà atto che con il ricorso in riassunzione i contribuenti avevano chiesto, oltre al «*riconoscimento di tutti i costi indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2006*», anche «*la relativa detrazione ai fini IVA*» e poi annulla integralmente l'avviso, senza esplicitare le ragioni e le modalità di applicazione nel caso concreto del principio di neutralità dell'imposta, ossia verificando i requisiti sostanziali ai fini della detrazione dell'IVA, come aveva richiesto la Corte di cassazione con l'ordinanza n.23378/2024.

6. L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento del quarto, il quale nuovamente censura la violazione dei principi di diritto enunciati dalla pronuncia rescindente in materia di IVA, poiché i giudici di appello hanno annullato l'avviso anche ai fini IVA senza svolgere

alcuna indagine concreta sulla sussistenza dei requisiti sostanziali e sulla regolare tempistica, in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dall'ordinanza di rinvio.

7. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbi il secondo e il quarto, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida